

Edilizia e Territorio

Qualificazione, salgono a 15 le categorie super-specialistiche: ok di Palazzo Spada al Dm di Porta Pia

25 ottobre 2016 - Mauro Salerno

Ok di palazzo Spada al Dm che inserisce tra le opere tecnologiche anche strutture in legno e barriere paramassi. Dodici mesi di monitoraggio degli effetti sul mercato

Si avvicina al traguardo della Gazzetta Ufficiale il decreto sulle opere super-specialistiche messo a punto dal ministero delle Infrastrutture. [Dopo un primo parere interlocutorio](#), ieri è arrivato l'[ok definitivo del Consiglio di Stato alla bozza di provvedimento elaborata dagli uffici di Porta Pia](#). Il decreto ha anche già ottenuto l'assenso del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e dunque ha la strada spianata verso la pubblicazione.

Il provvedimento, previsto dall'articolo 89, comma 11, del codice appalti serve a dare attuazione alla norma che vieta il prestito di requisiti tra imprese (avvalimento) quando in ballo c'è l'esecuzione di opere ad «elevato contenuto tecnologico» o di «rilevante complessità tecnica» di importo superiore al 10% del «valore totale dei lavori». In questo caso, se il titolare dell'appalto è sprovvisto di qualificazione scatta l'obbligo di costituire un Ati verticale. Per queste opere infatti il subappalto è ammesso solo fino al 30% (articolo 105, comma 5) e «non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso».

Nel merito il provvedimento conferma l'impianto del sistema di qualificazione introdotto con il decreto 47/2014 che aveva ridotto in modo significativo il numero delle opere super-specialistiche a qualificazione obbligatoria. Con una novità su tutte: l'aggiunta di ulteriori due categorie (barriere paramassi OS12-B e strutture in legno, OS32) che fanno salire a 15 il numero delle lavorazioni ad alto contenuto tecnologico.

Inoltre il decreto individua alcuni requisiti di specializzazione necessari a ottenere la qualificazione nelle opere super-specialistiche, con particolare riferimento a: specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico. Nel caso delle barriere stradali, paramassi e delle strutture in cemento armato è prevista anche l'obbligo di dimostrare la disponibilità di uno stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Le disposizioni contenute nel decreto varranno solo per le procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Previsto anche un «periodo di monitoraggio» di dodici mesi durante il quale il ministero verificherà gli effetti sul mercato delle nuove norme in vista di un eventuale aggiornamento.